



**UNIONE OPERAIA
ESCURSIONISTI ITALIANI**

1945

COMITATO CENTRALE
PROMOVENDI U.O.E.I.

U. O. E. I.

UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI ITALIANI

Statuto provvisorio

Art. 1 — È ricostituita in Firenze con la fusione delle associazioni « Scarponi Fiorentini » e « Gruppo Escursionisti Fiorentini » l'UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI ITALIANI - U. O. E. I. - disciolta nel 1926 e incorporata nell'O. N. D.

Art. 2 — L'Unione è nettamente apolitica ed ha per scopo:

- a) La lotta contro il gioco, l'alcoolismo e la bestemmia, diffondendo nel popolo il concetto che è dovere di ogni buon cittadino preferire ad essi la conoscenza delle bellezze naturali ed artistiche del proprio paese.
- b) La diffusione nel popolo della conoscenza della montagna e del mare mediante escursioni e conferenze popolari che ne facciano comprendere la bellezza e l'utilità fisica, morale ed intellettuale.
- c) Promuovere fra i giovani il rispetto del patrimonio forestale, mediante cerimonie « *Per il bosco* » e ripristinando le simboliche « *Feste degli alberi* ».
- d) La propaganda per un maggior sviluppo della « *Vacanza operaia* » affinché il lavoratore possa ogni anno disporre di un periodo di tempo per recarsi ai monti o al mare e vivere alcuni giorni all'aria pura, ritemperando lo spirito e rinsaldando le forze per tornare al lavoro più sano e più forte.

nel caso fosse impossibile crearne una nuova, tenerlo a disposizione del prossimo Congresso che deciderà sul da farsi.

DEI COMITATI REGIONALI

Art. 11 — Onde addivenire al miglior coordinamento dell'attività in seno alle sezioni possono venire costituiti dei Comitati Regionali i cui componenti verranno prelevati fra gli elementi più adatti delle varie sezioni della regione. La sede di tali Comitati sarà posta presso la sezione di maggior importanza.

Art. 12 — Ai Comitati regionali spetta:

- a) Incoraggiare e promuovere la costituzione di nuove Sezioni.
- b) Svolgere a mezzo della stampa, della radio, e attraverso speciali conferenze, la propaganda sociale.
- c) Organizzare Marcie alpine, sciatorie, ciclo-turistiche, Convegni ed escursioni intersezionali, organizzare Tendopoli estive ed accantonamenti.
- d) Organizzare gare, concorsi ed esposizioni fra soci.
- e) Mantenere il contatto fra tutte le sezioni della U. O. E. I.
- f) Intervenire, se ve ne sarà necessità, ad appianare tutte quelle divergenze che possono sorgere fra sezioni.

DEL CONGRESSO

Art. 13 — Il I° Congresso della U. O. E. I. sarà tenuto a Firenze, città ove per prima è risorta l'Unione, appena le attuali circostanze lo permetteranno.

Dopo di chè, la sede del Congresso verrà stabilita anno per anno dal Congresso stesso. Tutte le sezioni hanno l'obbligo, salvo serie giustificazioni, di mandare i propri delegati al Congresso. Tutti i soci possono presenziare al Congresso purchè in regola con la tessera sociale e con i pagamenti.

Al I° Congresso che sarà tenuto a Firenze verrà discusso e redatto il definitivo Statuto Sociale in sostituzione di questo provvisorio.

V A R I E

Art. 14 — Il vessillo sociale è di colore azzurro a forma di guidone della grandezza di circa cm. 100 x 55. Esso porterà lo stemma del Comune a cui appartiene la sezione oppure la riproduzione del distintivo sociale.

Il motto «*Per il monte e contro l'alcool*» dovrà essere ricamato su due nastri applicati all'asta, oppure direttamente sul guidone. Né il distintivo, né il vessillo potranno essere modificati o alterati, né da sezione, né da soci.

Ogni sezione è tenuta a fare distribuire ad ogni socio la copia del presente statuto.

Art. 15 — Le proposte di modifica al presente statuto dovranno essere presentate entro il 31 Dicembre 1945 al Comitato Centrale Propaganda U. O. E. I. che provvederà ad inserirle nell'Ordine del giorno del I° Congresso Nazionale.

Art. 16 — Il presente statuto, che è un estratto modificato del vecchio statuto approvato al Congresso del 1926, è a carattere provvisorio e la sua compilazione definitiva si avrà solo in occasione del I° Congresso Nazionale che si terrà a Firenze appena tutta l'Italia sarà liberata e le condizioni lo permetteranno.

Art. 17 — Il presente statuto entra in vigore col 18 Febbraio 1945 ed annulla tutte le precedenti disposizioni.

Art. 18 — Ad integrazione del presente statuto varrà l'annesso regolamento sezionale.